



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI AGRARIA

Regolamento tirocinio

Art. 1

La domanda di tirocinio compilata in modo chiaro e leggibile dallo studente deve essere controfirmata dal docente responsabile che dovrà accertare la correttezza delle dichiarazioni rese dallo studente.

Art. 2

Nella domanda, gli studenti dovranno dichiarare espressamente di non avere vincoli di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con i titolari o con soggetti detentori di quote sociali significative dell'azienda.

Art. 3

L'attività lavorativa potrà essere riconosciuta in toto o in parte come tirocinio curriculare. Il tirocinio presso l'azienda in cui lo studente presta la propria attività lavorativa potrà essere riconosciuto nella percentuale decisa dalla Commissione Paritetica Didattica e di Tirocinio Pratico Applicativo. Ai fini del riconoscimento è necessario che:

- l'attività lavorativa sia in atto e non pregressa;
- alla richiesta di riconoscimento deve essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione del titolare dell'azienda o del dirigente responsabile in caso di attività lavorativa presso enti pubblici attestante la durata del periodo lavorativo e l'attività effettivamente svolta dal richiedente.

Art. 4

L'attività di tirocinio svolta nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca sarà riconosciuta solo se l'attività è stata preventivamente autorizzata dalla Commissione Tirocinio e corredata dal diario delle attività di tirocinio in lingua inglese compilato in ogni sua parte dallo studente richiedente e dal docente tutor o di riferimento locale.

Art. 5

Nell'ambito delle attività di tirocinio **1 CFU corrisponde a 15 ore di attività**. Gli studenti non possono superare le 40 ore di impegno settimanale, né svolgere tale attività in orari non compatibili con le normali attività di lavoro e di ricerca.

Art. 6

Il tirocinio dovrà concludersi obbligatoriamente, pena il decadimento dello stesso, entro nove mesi dall'approvazione della domanda di tirocinio. Eventuali brevi proroghe potranno essere concesse in presenza di valida documentazione.

Art. 7

Se, per cause di forza maggiore, quali ad esempio malattia, chiusura delle attività dell'azienda, ecc., il tirocinio dovesse interrompersi, lo studente è tenuto a darne debita e immediata comunicazione alla propria Commissione tirocinio e al manager didattico.

Art. 8

È cura del docente tutor concordare con il tutor aziendale e con lo studente il tema del tirocinio.

Art. 9

Il docente tutor si fa garante e verifica che lo studente abbia conseguito le conoscenze scientifiche minime per affrontare il tirocinio (propedeuticità).

Art. 10

Per accedere al tirocinio è necessario aver acquisito **almeno 50 CFU**.

Art. 11

Lo studente dovrà obbligatoriamente compilare per intero il diario di tirocinio, compresa la sezione "Verifica e osservazioni periodiche". Il diario di tirocinio ed i questionari compilati a cura dello studente e del tutor, dovranno essere consegnati obbligatoriamente entro 15 giorni dalla data di conclusione del tirocinio, e comunque non oltre i 15 giorni antecedenti alla data di laurea.

Art. 12

Le ore di tirocinio non finalizzate ad attività concordate nel progetto di tirocinio, non potranno essere superiori a un terzo delle ore totali.

Art. 13

Le Commissioni Tirocinio si riuniranno entro la fine di ciascun mese solare.

Art. 14

La documentazione relativa sia alle domande, sia alle richieste di approvazione, dovranno essere consegnate, nei termini previsti dall'articolo 14 precedente, alla:

- Presidenza del Dipartimento di Agraria per i corsi attivati a Sassari,
- Segreteria studenti di località Sa Terra Mala per i corsi attivati a Nuoro,
- Manager didattico di Oristano per il corso attivato presso quella sede.